

Il rito speciale per il recupero delle competenze civili dell'avvocato: evoluzione giurisprudenziale.

sottotitolo

Ovvero come il rito “speciale” ritenuto alternativo al rito ordinario è divenuto il rito “speciale ordinario ed esclusivo”...

d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150 + interpretazione della Suprema Corte = che confusione!



Tappe temporali

- ▶ La situazione **pre 2011**,
- ▶ La situazione **successiva al 2011**,
- ▶ L'intervento della **Cassazione nel 2016**;
- ▶ L'intervento delle **Sezioni Unite nel 2018** e nel 2020 e il successivo adeguamento

Prima del d. lgs. n. 150/2011, l'avvocato che voleva recuperare il proprio credito aveva tre possibilità:

- ▶ il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo ex art. 633 n. 2 c.p.c.;
- ▶ il giudizio ordinario di cognizione;
- ▶ il procedimento speciale di liquidazione previsto dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794 artt. 28-30.

Successivamente, l'art. 54, l. 18 giugno 2009, n. 69, c.d. legge **competitività**, delegò al Governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrassero nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che fossero regolati dalla legislazione speciale. L'art. 54, comma 4°, lett. a, della legge delega sancì, come principio e criterio direttivo, quello della c.d. invarianza della competenza e dei criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente.

In attuazione della delega => d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che, da un lato, ha abrogato gli artt. 29 e 30 della l. n. 794(942 e, dall'altro, ha riformulato l'art. 28, stabilendo che l'avvocato che voglia ottenere la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti a lui spettanti, qualora non intenda seguire la strada monitoria, procede ai sensi dell'art. 14 del suddetto d.lgs.



Il passaggio dal rito camerale a quello sommario avviene in una versione “ibrida” o *inedita* che non è quella definita dagli artt. 702-bis ss. c.p.c., bensì il frutto di una combinazione tra le disposizioni codicistiche e quelle generali di cui al capo I del decreto semplificazioni, in aggiunta alle originarie peculiarità procedurali trasfuse nel nuovo art. 14..

Riferimenti normativi che utilizzeremo

- ▶ Artt. 28-30 L. n. 794/1942 nella versione originaria.
- ▶ d. lgs. n. 150/2011 artt. 3, 4 e 14 con il nuovo art. 28 L. n. 794/1942.

Normativa vigente

Art. 14 d. lgs. - Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in

giudizio personalmente.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Articolo 28 L. del 1942 Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti.

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, **procede** ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.](#)

Modifica art. 28 e abrogazione artt. 29 e 30 sostanzialmente trasfusi nell'art. 14.

Articolo 28

Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti.

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, **procede** ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).

Versione originaria:

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, **deve**, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.

Art. 3 - Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

=> Nel Capo III c'è l'art. 14

Lo stato normativo

L'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 ha determinato il passaggio dal rito camerale a quello sommario obbligatorio.

Più precisamente, vi è stato il passaggio dal rito camerale a quello sommario, in una versione inedita che non è quella definita dagli artt. 702-bis ss. c.p.c., ma il frutto di una combinazione tra le disposizioni codicistiche e quelle generali di cui al capo I del decreto semplificazioni, in aggiunta alle originarie peculiarità procedurali trasfuse nel nuovo art. 14.

Assetto interpretativo pre-riforma

Giurisprudenza e dottrina ritenevano, per lo più, che

- a) il procedimento speciale ex art. 28 L. n. 794/1942 **non** avesse affatto **natura esclusiva** (ovvero l'avvocato poteva scegliere di agire in via ordinaria, oltre che in via monitoria);
- b) il rito speciale fosse utilizzabile **soltanto per la determinazione del quantum** del compenso dovuto all'avvocato . Conseguiva che, ove la controversia avesse avuto ad oggetto l'an della prestazione professionale, si doveva fare ricorso all'ordinario giudizio a cognizione piena.

Ad esempio, Cass. Civ., sez. II 12.2.2004, n. 2701: la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli art. 28 e ss. l. 794/42 non è applicabile quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento e decisione - quali

- ▶ i presupposti stessi del diritto al compenso,
- ▶ i limiti del mandato,
- ▶ l'effettiva esecuzione delle prestazioni,
- ▶ la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti tra le medesime parti, ecc;

Ne consegue che tale procedura si applica, invece, allorché l'intimato, senza contestare di avere conferito l'incarico o che lo stesso sia stato svolto, nè dedurre la estinzione del relativo debito, si limiti a contestare - e a richiedere, dunque, il relativo accertamento - la corrispondenza tra la complessiva attività svolta dal professionista e le voci di tariffa da questi dedotte nella parcella (nella fattispecie, alla quale la Sc ha ritenuto applicabile la speciale procedura in questione, la contestazione riguardava il riconoscimento di compensi per le voci "sessioni", "corrispondenza" ed "esame atto di citazione", indicati nella parcella).

Le argomentazioni

a sostegno di questa lettura “restrittiva” in estrema sintesi:

- ▶ **tenore letterale** degli artt. 28 e 29 (“liquidazione”) => mera determinazione numerica delle spese, diritti ed onorari dovuti dal cliente;
- ▶ **struttura particolarmente snella del procedimento speciale** oltre al fatto di poter staro in giudizio personalmente;
- ▶ **inappellabilità.**

Dopo il 2011

L'orientamento inizialmente prevalente riteneva immutato il sistema: l'oggetto del procedimento speciale era sempre limitato al solo accertamento del *quantum* del compenso spettante all'avvocato. A sostegno si richiamava:

- ▶ **il dato letterale** (“liquidazione”);
- ▶ il tenore letterale della **Relazione illustrativa** del d. lgs. 150/2011 (*non è stato ritenuto necessario specificare che l'oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi, senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative. Tale conclusione, ormai costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, non viene in alcun modo incisa dalla presente disciplina, in assenza di modifiche espresse alla norma che individua i presupposti dell'azione, contenuta nella l. 13 giugno 1942 n. 794*);
- ▶ **i limiti imposti dalla legge delega** (art. 54 comma 4° lett. b n. 2 l. 18.6.2009 n. 69) di ricondurre al rito sommario solo i procedimenti nei quali, sulla base della legislazione previgente, fossero *prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione*.

Contrasto interpretativo sulle conseguenze dell'erroneo ricorso a tale procedimento

Soluzioni interpretative:

- ▶ orientamento maggioritario: **l'improcedibilità** della domanda.
- ▶ **il mutamento del rito**, in applicazione del disposto di cui all'art. 14 d. lgs. n. 15072011;
- ▶ **l'art. 40 comma 3 c.p.c.**, con conseguente **prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione.**


Il 2016: l'inizio.

Cassazione 29 febbraio 2016 n. 4002 abbraccia per prima la tesi rimasta minoritaria nel sistema previgente e oramai abbandonata.

- ▶ il procedimento (nonché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del compenso degli avvocati è disciplinato *tout court* dall'art. 14 d. lgs. n. 150/201.

Argomenti principali:

1. la **pienezza della cognizione**;
2. l'**impianto generale del d. lgs. n. 150/201** non lascia scelte discrezionali;
3. I **principii di economia processuale e di conservazione degli atti processuali**.



Ad eccezione di Cass. Civ., sez. VI, 24.6.2016, n. 13175, Dir. e giust., 2016, 27 giugno, la Cassazione si è assestata sulla decisione del 2016; le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'andamento della pretesa: Cass. Civ., sez. VI, 11.1.2017, n. 548, in Foro it., 2017, I, c. 1323; Id., sez. II, 15.2.2017, n. 3993, in Dir. e giust., 2017, 16 febbraio; id., sez. VI, 8.3.2017, n. 5843, in Giust. Civ. mass., 2017; Id., sez. VI, 3.5.2017, n. 10679, in Dir. e giust., 2017, 4 maggio; Id., sez. II, 17.5.2017, n. 12411, in Dir. e giust., 2017, 18 maggio; Id., sez. II, 22.5.2017, n. 12847, in Guida al dir., 2017, 29, 54

Il 2018: la conferma delle Sezioni Unite

Cass. Civ., Sez. Un., 23.2.2018, n. 4485, in Resp. civ. e prev., 2018, 1915.

La controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato e resta soggetta al rito indicato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34,35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3).



Il percorso argomentativo. **Prima questione:** l'invarianza della competenza.

- ▶ le S.U. ritengono che la riforma non abbia inciso sui criteri di competenza ovvero sulla composizione dell'organo giudicante, ma sui riti attraverso i quali l'avvocato può ottenere tutela del credito.
- ▶ l'idoneità del rito sommario "speciale" a costituire la forma di tutela **esclusiva**, senza alcun vulnus costituzionale, della situazione giuridica azionabile ex art. 28 l. del 1942.
- ▶ Il verbo "procede" di cui all'art. 28.
- ▶ Interpretazione sistematica e storica del dato testuale vs la dizione "liquidazione";
- ▶ Il rito sommario è idoneo ad ospitare le controversie aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del compenso anche ove esse involgano l'accertamento dell'*an debeatur*.

Il percorso argomentativo. **Seconda questione:** l'incidenza sui mezzi di tutela esperibili.

- ▶ La scelta del legislatore è stata di semplificare ed unificare i riti. È sufficiente il generico richiamo alle “**controversie**” come nella rubrica dell'art. 28 seguito dal precetto circa la regolazione secondo il rito sommario.
- ▶ Le sezioni unite criticano aspramente l'orientamento maggioritario formatosi sotto il vigore della previgente disciplina ex art. 28 l. cit. e seguito in prevalenza anche dopo la riforma del 2011.
- ▶ esegesi **letterale** del comma 1° dell'art. 14 d.lgs. cit., laddove prevede che tanto le controversie previste dall'art. 28 l. cit., quanto « l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile », sono regolate dal rito sommario.
- ▶ « valore unicamente sussidiario » dei lavori preparatori nell'interpretazione della legge.
- ▶ esigenza di semplificazione perseguita con la riforma del 2011.



La decisione è stata ampiamente criticata dalla dottrina.

Tuttavia il seguente orientamento giurisprudenziale non è mutato.

Anzi sul solco delle Sezioni Unite

Cass. civ., sez. VI, 2.5.2018, n. 10410, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1989;

Cass. civ., sez. VI, 16.1.2019, n. 1023, in *Dir. e giust.*, 2019, 17 gennaio;

Cass. civ., sez. II, 27.9.2019, n. 24179, in *Dir. e giust.*, 2019, 30 settembre;

Cass. civ., sez. II, 9.10.2020, n. 21856, in *Guid al dir.*, 2020, 48, 72;

Cass. civ., sez. VI, 14.1.2021, n. 496, in *Dir. e giust.* 2021, 15 gennaio.

Lo stato dell'arte secondo la Cassazione

- ▶ la controversia **può essere introdotta**:
 - con ricorso secondo il procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3,4,14 del d. lgs.;
 - ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.;
 - no rito ordinario o procedimento sommario ordinario .
- ▶ Il rito **speciale si applica a tutte le liti** nelle quali si controverte di compensi spettanti all'avvocato (no mutamento del rito sommario in ordinario, né inammissibilità);
- ▶ **Anche l'opposizione a decreto ingiuntivo** deve essere introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (se introdotta con citazione mutamento del rito con salvezza degli effetti).
- ▶ Per il recupero dei compensi **per l'opera prestata in più gradi e/o fasi di giudizio**, la **competenza** è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. civ., Sez. Un., 18.2.2020, n. 4287, in Ilprocessocivile.it, 2020, 9 marzo; Cass. civ., sez. VI, 23.9.2020, n. 19906, in Dir. e giust., 2020, 24 settembre).

▶ Nel **caso di patrocini avanti la Cassazione**:

- in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, è competente il giudice che pronunciato il provvedimento impugnato;
- in caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione, è competente il giudice di rinvio .
- ▶ se è stata adita la **Corte di Appello**, la domanda del cliente di competenza di un giudice di primo grado ne impone la rimessione ad esso;
- ▶ ove l'attività professionale, cui il compenso si riferisce, sia stata svolta dinanzi il **Giudice di Pace**, questi sarebbe competente decidere anche della domanda di accertamento proposta nelle forme del rito speciale (ma v. Cass. civ., sez. III, 29.10.2019, n. 27591, in Giust. civ. mass., 2019). ?!?!?!?
- ▶ In caso di **azione monitoria** saranno competenti alternativamente i **fori** di cui ai commi 1°, 2° o 3° dell'art. 637 c.p.c.
- ▶ **Impugnazione** dell'ordinanza: ricorso straordinario per cassazione.
- ▶ Essendo prevista la composizione collegiale, la sentenza che abbia deciso la causa in **composizione monocratica**, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, è affetta da **nullità** .

La sensazione tra rito ordinario,
speciale e sommario: quale?



Considerazioni. Punti critici.

- ▶ **La Relazione illustrativa:** valore sussidiario e utilità in base ad altri elementi.
- ▶ Il **dato letterale “liquidazione”**. L'obbligatorietà del procedimento è solo per l'avvocato che voglia agire presso l'ufficio giudiziario ove ha svolto l'attività per cui chiede il compenso.
- ▶ Inconsistenza del riferimento alle controversie e all'opposizione a d.i.
- ▶ Il **divieto di dichiarazione di inammissibilità e di conversione del rito**. Spunto da Corte Cost. 26.11.2020, n. 253.
- ▶ Confusione tra cognizione intesa come *modus procedendi* e cognizione come risultato o accertamento. L'accesso al rito sommario è rimesso alla scelta dell'attore, salva la conversione del rito. In questo modo c'è una omogeneità funzionale del rito sommario rispetto a quello ordinario di cognizione con soppressione o limitazione di garanzie processuali, che si giustifica in ragione di una prognosi di semplicità della causa formulata dall'attore. Questo non vale più se viene meno la semplicità della causa.
- ▶ La decisione della Sez. Un. porta alla conseguenza dell'**eccesso di delega**: limite alla sola semplificazione dei rito speciali esistenti fuori del codice di rito.

- 
- ▶ Ulteriore aspetto dell'**eccesso di delega per modifica del rito**, in relazione all'inappellabilità.
 - ▶ Ancora **eccesso di delega** (riti con prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione).
 - ▶ **Dubbi di legittimità costituzionale**: irragionevolezza e disparità di trattamento (materia civile-penale-amministrativa-stragiudiziale; azione esperita dal cliente; inappellabilità e non necessità di difesa tecnica).

Corte Cost. n. 65/2014 *la non convertibilità del rito sommario discende dalla espressa prescrizione impartita dalla legge delega (...) e corrisponde altresì alla inammissibilità – ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 – del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794/1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso.*

Le questioni aperte

La decisione delle S.U. non affronta un problema, che può essere di indubbia rilevanza pratica: **il caso di cumulo di domande relative a compensi non solo giudiziali civili, ma anche stragiudiziali** (ovviamente non prodromici al giudizio civile in relazione al quale si chiede il compenso), oppure penali, o di altre autorità giurisdizionali e non.

Competenza e rito avanti il **Giudice di Pace** e alla Corte di Appello

Di fatto assistiamo ad una moltiplicazione dei casi e dei riti.



Il ruolo e la funzione dell'Avvocatura.

L'auspicio di una presa di coscienza.

- ▶ “l'opzione di affidare la tutela dei diritti ad un procedimento sommario si rivela essere un'opzione scellerata, che dà adito ad un rito farraginoso ed inconcludente: al punto che verrebbe da definire siffatti tentativi al mo' di somarizzazione” (DE CRISTOFARO M., *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, 481 ss.)